



COMUNE DI SECUGNAGO
(Provincia di LODI)

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 20/02/2014 in vigore dal 20/02/2014

Art. 1
DENOMINAZIONE

1. È costituito il GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE – Secugnago.
2. Compito dei Volontari è svolgere e promuovere attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia.

Art. 2
FINALITA'

1. Il Gruppo è apartitico, apolitico aconfessionale, non ha scopo di lucro o di vantaggio personale ed ha esclusivamente finalità umanitarie.

Art. 3
AMMISSIONI

1. Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Secugnago possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, di buona condotta civile e morale allo scopo di prestare la loro opera, su richiesta del Sindaco, nell'ambito della protezione civile.
2. Il Sindaco o l'Assessore Delegato alla Protezione Civile sono responsabili del Gruppo Volontari.
3. L'ammissione al Gruppo Volontari è subordinata a:
 - a) Presentazione di apposita domanda;
 - b) Autocertificazione di non aver subito o di non aver in corso condanne penali (certificazione soggetta al controllo presso il Casellario Giudiziario entro il termine previsto dalla legge);
 - c) Accettazione della suddetta domanda da parte del Comune di Secugnago nella persona del Sindaco;
 - d) Presentazione di certificato medico di "sana e robusta costituzione fisica" la dove necessari in relazione all'attività da svolgere;
 - e) I Volontari ammessi dovranno seguire al più presto un corso di addestramento organizzato dalle autorità competenti e conseguire il relativo attestato.

Art. 4
DISTINTIVO

1. I Volontari ammessi sono muniti di tesserino numerato di riconoscimento che ne certifica le generalità l'appartenenza al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Secugnago ed è il solo segno di riconoscimento di chi opera come volontario.

Art. 5
SEGRETARIO

1. Il Gruppo Volontari, in prima assemblea, provvede ad eleggere un segretario che ha i seguenti compiti:
 - Prepara la riunione dell'assemblea dei Volontari;
 - Redige i verbali delle riunioni;
 - Coadiuvare i Responsabili del Gruppo Volontari;

- Provvede alla conduzione burocratica necessaria all'attività del Gruppo Volontari.
2. Il Segretario dura in carica 2(due) anni ed è rieleggibile.

Art. 6
GRUPPO DI COORDINAMENTO

1. Il corretto svolgimento delle attività di volontariato e l'organizzazione del servizio sono affidati a:
- COORDINATORE;
 - RESPONSABILE OPERATIVO;
 - CAPO SQUADRA.

Art. 7
COMPITI

1. I compiti delle figure di cui al precedente art. 6 sono così individuati e suddivisi:
- a) **COORDINATORE**
Armonizza le iniziative del Gruppo e sovrintende al suo normale ed ordinato funzionamento. Convoca e presiede le assemblee del Gruppo, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, dell'Assessore Delegato, del Responsabile Operativo, del Segretario, dei Capi Squadra o di almeno un terzo dei Volontari.
È responsabile dell'operato del Gruppo Volontari durante le sue attività e ne risponde direttamente al Sindaco o all'Assessore Delegato alla Protezione Civile. Nel caso di intervento operativo, egli è chiamato a rispondere del Gruppo unitamente al Responsabile Operativo.
Comunica al Sindaco o al suo Delegato l'elenco Volontari e gli incarichi da essi ricoperti con le eventuali variazioni che di volta in volta si presenteranno. Segnala altresì allo stesso ogni deficienza o danneggiamento di equipaggiamento.
- b) **RESPONSABILE OPERATIVO**
Sovrintende al corretto svolgimento del Piano Generale di servizio nel caso di intervento operativo sul luogo di una eventuale necessità.
- c) **CAPO SQUADRA**
Referenti del Capo Squadra sono il Coordinatore e il Responsabile Operativo, nei confronti dei quali è responsabile dell'operato della propria squadra e ai quali è direttamente subordinato.
In caso di intervento operativo il Capo Squadra è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal Coordinatore e dal Responsabile Operativo. Segnala altresì al Coordinatore ogni deficienza o danneggiamento di equipaggiamento.

Art. 8
NOMINA E DURATA IN CARICA DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO

1. L'Assemblea dei Volontari sceglie ed approva al suo interno una graduatoria nominativa da sottoporre al Sindaco o all'Assessore delegato alla Protezione Civile il quale sulla base della stessa nominerà il Coordinatore ed il Responsabile Operativo.

2. Il Capo Squadra è nominato da e tra i componenti della squadra stessa.
3. I componenti del Gruppo di coordinamento durano in carica 2(due) anni e sono rieleggibili.
4. In caso di dimissioni o allontanamento del Coordinatore o del Responsabile Operativo gli stessi verranno sostituiti nominando al loro posto il nominativo seguente nella graduatoria di cui al punto 1. Nel caso di dimissioni o allontanamento del Capo Squadra, la Squadra nominerà un nuovo capo come riportato al punto 2.

Art. 9 VOLONTARI

1. Compito del Volontario è quello di assolvere con scrupolo ed efficienza gli ordini impartitigli dal suo Capo Squadra in attività di formazione, prevenzione, intervento nonché di rispettare i propri impegni di servizio presso il Gruppo Volontari.
2. Ogni Volontario è libero di scegliere la consistenza del monte ore che intende mettere a disposizione del Gruppo.
 3. I Volontari non possono e non devono operare in alcun caso se non coperti da polizza assicurativa a norma di Legge, stipulata dall'Amministrazione Comunale di Secugnago.
4. Gli appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle attività di formazione, prevenzione e soccorso con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, oltre a mantenere un aspetto decoroso ed un comportamento adeguato all'incarico che sono chiamati a compiere.
5. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività in contrasto con le finalità indicate.
6. Il comportamento del Volontario deve essere irreprensibile e teso a rispondere il più possibile al bisogno del cittadino utente.
7. Durante il servizio l'unico fine è il bisogno del cittadino al quale bisogna rivolgersi con attenzione, cordialità spirito di servizio e comunque nel rispetto del Piano Generale.
8. Una volta iniziato un servizio, questo non deve essere mai abbandonato od interrotto dal Volontario, se non su ordine del Capo Squadra o per gravi ed evidenti motivi, comunque comunicati ed approvati dal Capo Squadra stesso.

Art. 10 GRUPPO VOLONTARI

1. Il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Secugnago ha la massima autonomia per la scelta degli incarichi che ciascun Volontario ricopre all'interno del Gruppo stesso, fatta esclusione per il Coordinatore ed il Responsabile Operativo per la nomina dei quali vale quanto stabilito dall'art. 8 del presente Regolamento.
2. Il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Secugnago opera alle dipendenze degli Organi preposti alla direzione e coordinamento degli interventi, come da regolamento per il servizio Comunale di Protezione Civile.
3. L'accettazione del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo Volontari di Protezione Civile.
4. Il Gruppo si suddivide in Squadre composte da un minimo di 4(quattro) Volontari.
5. In caso di impegno da parte del Ministro o del Delegato alla Protezione Civile, il Gruppo Comunale gode di tutti i benefici di cui al D.P.R. 08.02.2001 n° 194 e della Legge 24.02.1992 n° 225 e successive modifiche.
6. I Volontari possono, previa autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore Delegato alla Protezione Civile:
 - Promuovere ed organizzare iniziative atte a dare impulso alle attività del Gruppo;

- Utilizzare tutti i canali di propaganda che permettano una capillare informazione della Cittadinanza sugli scopi e le attività del Gruppo Volontari.

Art. 11
DIVISA

1. L'Amministrazione Comunale di Secugnago compatibilmente con gli stanziamenti economici a disposizione e nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dal Gruppo Volontari, provvede a fornire l'equipaggiamento ai Volontari.
2. I Volontari hanno il dovere di usare con la massima cura il materiale loro affidato, segnalando per iscritto al Volontario che abbia per negligenza danneggiato o perso del materiale potrà essere richiesto di risarcire il danno provocato.
3. È compito del Coordinatore passare tali segnalazioni all'Amministrazione Comunale.
4. Sono tenuti a restituire tempestivamente quanto consegnato qualora venga meno l'appartenenza al gruppo.

Art. 12
ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

1. L'Assemblea del Gruppo Volontari è convocata dal Coordinatore del Gruppo, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, dell'Assessore Delegato, del Responsabile Operativo, del Segretario, dei Capi Squadra od i almeno un terzo dei Volontari, mediante lettera semplice spedita ai Volontari.
2. È presieduta dal Coordinatore o in sua assenza da persona dallo stesso delegata.
3. È costituita esclusivamente dai Volontari.
4. Possono parteciparvi, a titolo consultivo, i responsabili del Gruppo Comunale che non siano anche Volontari, nonché i rappresentanti delle varie istituzioni pubbliche (Prefettura, Forze dell'Ordine, ecc.) i quali però non hanno diritto di voto.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza fisica di almeno i 2(due) terzi dei Volontari.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
7. Ogni Volontario ha diritto ad un voto.
8. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 13
ASPETTATIVA – DIMISSIONI – SOSPENSIONE – ESPULSIONE

1. Il Volontario ha diritto ad un periodo di aspettativa per motivi personali. Tale periodo non comporta la perdita della qualifica di Volontario se non si protrae per più di un anno, salvo casi eccezionali approvati dal Responsabile del Gruppo.
2. La qualifica di Volontario Comunale di Protezione Civile si perde per:
 - Dimissioni, mediante lettera indirizzata al Responsabile del Gruppo;
 - Evidente ed ingiustificata inattività;
 - Indegnità;
 - Uso improprio della tessera o dell'equipaggiamento in dotazione;
 - Revoca del patrocinio al Gruppo da parte del Comune;
3. Le infrazioni al presente Regolamento comportano la sospensione temporanea dal servizio specifico in corso, ed in casi gravi l'espulsione.
4. La sospensione temporanea può essere stabilita dal Responsabile del Gruppo dopo aver accertato fatti e circostanze ed aver sentito le parti interessate.

5. L'espulsione sarà decisa ad insindacabile giudizio da una Commissione disciplinare, nominata dal Responsabile del Gruppo, dopo aver accertato fatti e circostanze ed aver sentito le parti interessate.

Art. 14
MODIFICHE

1. L'Assemblea dei Volontari, a maggioranza semplice, può proporre al Sindaco la modifica del presente Regolamento, al fine di tenerlo aggiornato all'evolversi dell'attività ed alle trasformazioni che potranno intervenire nell'organizzazione nazionale e locale di Protezione Civile.
2. Il Sindaco e l'Assessore Delegato alla Protezione Civile, dopo aver accertato la validità della richiesta, nei modi e nei tempi opportuni sottoporranno all'approvazione del Consiglio Comunale le proposte di modifica.

Art. 15
APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'applicazione degli Organi competenti per Legge.